

# ORDINE DEI MEDICI-CHIRURGHI E DEGLI ODONTOIATRI DELLA PROVINCIA DI LATINA

ADUNANZA N. 21/2020 DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL 18/11/2020  
DELIBERAZIONE N. 21/237

PROVVEDIMENTI IN MERITO ALLO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI ELETTORALI PER IL  
RINNOVO DEGLI ORGANI ISTITUZIONALI QUADRIENNIO 2021/2024

Relatore: Dott. Giovanni Maria Righetti  
Responsabile del procedimento: Dr.sa Eleonora Quadrini

## IL CONSIGLIO DIRETTIVO

- Dato atto che lo svolgimento dell'adunanza odierna è in modalità telematica a distanza mediante l'utilizzo della piattaforma Zoom;

1	Dr. Giovanni Maria Righetti	Presidente	presente		
2	Dr.ssa Rita Salvatori	Vice Presidente	presente		
3	Dr. Giuseppe Dei Giudici	Segretario	presente		
4	Dr.ssa Silvia Valeria	Tesoriere			assente
5	Dr. Giovanni Baiano	Consigliere			assente
6	Dr. Pietro Caianiello	Consigliere	presente		
7	Dr. Ugo Catenacci	Consigliere	presente		
8	Dr.ssa De Felice Maria Antonietta	Consigliere	presente		
9	Dr. Carlo De Masi	Consigliere			assente
10	Dr. Silverio Guarino	Consigliere	presente		
11	Dr. Pasquale Milo	Consigliere			assente
12	Dr. Carmelo Rachele	Consigliere			assente
13	Dr. Aldo Pastore	Consigliere	presente		
14	Dr.ssa Mariella Salomone	Consigliere	presente		
15	Dr. Eugenio Saputo	Consigliere	presente		
16	Dr. Luigi Stamegna (odontoiatra)	Consigliere	presente		
17	Dr. Fabrizio Zaccheo (odontoiatra)	Consigliere	presente		

- Il Presidente dà atto del numero legale;
- Le funzioni di Segretario sono assunte dal Dott. Giuseppe Dei Giudici;
- Su proposta del Presidente;
- Ascoltata la relazione della Dott. Righetti che ha illustrato la decisione di cui all'oggetto;
- Introdotta le eventuali modifiche al testo proposto;
- Preso atto che dopo le deliberazioni FNOMCeO n. 317 del 15.10.2020 e n. 341 del 3.11.2020, con le quali non è stata validata la procedura per il voto telematico proposta dall'Ordine per il rinnovo degli organi istituzionali per il quadriennio 2021/2024, il Presidente ha convocato le elezioni in presenza (vedi deliberazione n. 20/236 del 06.11.2020);
- Richiamata la nota del Ministero della Salute DGPROF 0051895-P-05/11/2020 recante "Elezioni per il rinnovo degli Organi direttivi delle professioni sanitarie";
- Preso atto che la predetta nota ministeriale riporta: "In considerazione della situazione epidemiologica da COVID-19 e dei provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio nazionale, si raccomanda la sospensione dei procedimenti elettorali per il rinnovo degli organi direttivi degli Ordini professionali, salvo che gli Ordini medesimi possano garantire lo svolgimento delle predette elezioni con modalità telematiche, ai sensi dell'art. 1, comma 4 del decreto del Ministro della salute 15 marzo 2018";
- Ricordato l'art. 3 co. 1 D.L. 16\05\94 n. 293 (conv. in L. 15\07\94 n. 444), in combinato disposto con l'art. 33 co. 1 - ultimo periodo - D.L. 08\04\2020 n. 23 (conv. in L. 05\06\2020 n. 40), per il

quale “*In considerazione della situazione straordinaria di emergenza sanitaria derivante dalla diffusione dell'epidemia di COVID-19, per gli enti e organismi pubblici di cui all'[articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196](#) (...), che, nel periodo dello stato di emergenza dichiarato con [delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020](#), sono tenuti al rinnovo degli organi ordinari e straordinari di amministrazione e controllo, i termini di cui all'[articolo 3, comma 1, del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 15 luglio 1994, n. 444](#), sono ulteriormente prorogati fino al termine dello stato di emergenza e, comunque, fino alla loro ricomposizione. Fino al termine dello stato di emergenza, gli enti e organismi pubblici a base associativa che, in tale periodo, sono tenuti al rinnovo degli organi di amministrazione e controllo possono sospendere le procedure di rinnovo elettorali, anche in corso, con contestuale proroga degli organi”*”.

- Evidenziato che, fra gli organismi di cui all'art. 1 co. 2 L. 196\2009, vi sono “*comunque, le amministrazioni di cui all'[articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165](#), e successive modificazioni”*”, nel cui novero figurano anche gli “*Enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali*” e, quindi, gli Ordini professionali (a termini dell'art. 1 co. 3 lett. a D. Lgs. C.P.S. n. 233\46, come modif. dalla L. n. 3\2018).

- Preso atto che ad oggi delle disposizioni sopra dette risultano vigenti e non abrogate e/o modificate;

- Considerata l'ulteriore integrazione alla disciplina della materia in commento stabilita dal Decreto Legge n. 149 del 9.11.2020 che all'art. 25 commi 2, 3 e 4 che così recita:

“[...] 2. ***Il rinnovo degli organi collegiali degli Ordini e dei Collegi professionali, nazionali e territoriali può avvenire, in tutto o in parte, secondo modalità telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione al voto.***

3. ***Il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio stabilisce, con proprio regolamento da adottarsi, secondo le norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le modalità di espressione del voto a distanza e le procedure di insediamento degli organi.***

4. ***Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine, il Consiglio Nazionale dell'Ordine o del Collegio dispone con proprio provvedimento il differimento della data delle elezioni degli organi territoriali e nazionali che si svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla medesima data.[...]***”;

- Considerato che la situazione sanitaria epidemiologica sul territorio nazionale, descritta nei richiamati atti, ad oggi non è affatto migliorata, al contrario secondo i dati è andata via via sempre più aggravandosi;

- Tenuto conto che in tali condizioni molti medici e odontoiatri, elettorato attivo, si troverebbero in difficoltà a raggiungere la sede istituzionale per i provvedimenti adottati e in corso di adozione che prevedono limitazioni ai movimenti in alcune aree del territorio;

- Considerato che le limitazioni alla libertà di movimento sono in repentina evoluzione e potrebbero subire cambiamenti con conseguente limitazione agli spostamenti;

- Considerato ancora che molti medici si trovano in quarantena o in isolamento fiduciario;

- Tenuto conto ancora che molti sanitari si trovano a dover sopperire a turni di lavoro che potrebbero impedire l'esercizio del diritto di voto;

- Vista anche la nota pervenuta da parte della FIMMG, con la quale è stato manifestato il disagio da parte dei medici per la grave situazione pandemica in atto ed è stato formalmente richiesto il rinvio delle elezioni in presenza;

- Ribadita, in ragione della situazione di emergenza pandemica, la circostanza per la quale se l'Ordine dovesse rispettare il termine del 31.12.2020 per la proclamazione della nuova componente istituzionale, nell'impossibilità di svolgere le elezioni in modalità telematica, sarebbe costretto a svolgerle in presenza in condizioni di grave pericolo a causa dell'elevato rischio di contagio in quanto le votazioni non solo dovrebbero svolgersi in un arco temporale ristretto e in uno specifico luogo fisico, ma potendo concretizzare il rischio di assembramenti che proprio la normativa

emergenziale vieta o comunque raccomanda di evitare;

- Scaduti i termini perentori fissati per la presentazione delle liste e/o delle candidature singole da parte degli interessati (18.11.2020 ore 12.00) e accingendosi a breve alle votazioni in presenza;
- Tenuto conto che sussistono ragioni fondate per la sospensione delle stesse elezioni in presenza;

### **DELIBERA**

Per quanto esposto in narrativa,

- Di sospendere le elezioni per il rinnovo degli organi istituzionali quadriennio 2021/2024 dell'OMCeO di Latina in attesa che gli Enti preposti emanino le ulteriori disposizioni per la prosecuzione delle elezioni;
- Di dare immediata comunicazione della presente delibera alla FNOMCeO e, quale informativa, al Ministero della Salute, e di provvedere alla pubblicazione sul sito dell'Ordine unitamente alle candidature regolarmente depositate;
- Di rendere la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

Letto, approvato e sottoscritto con la seguente votazione:

a favore n. 12 consiglieri  
contrari n. 00 consiglieri  
astenuti n. 00 consiglieri

Latina, 18.11.2020

Il Segretario  
Giuseppe Dei Giudici

Il Presidente  
Giovanni Maria Righetti